TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

n. R.G. 7/2021

Il giudice, dott.ssa Rosa Napolitano,
decidendo sull'istanza per l'omologa del piano del consumatore presentato da [redacted] e residente in Campobasso alla Contrada Polese n. 41, C.F.: [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Macchiarola (C.F.: MCCGNT70A24B519F) ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Campobasso alla via Muricchio n. 3;
esaminati gli atti di causa;
a scioglimento della riserva assunta;
ha pronunciato ex art. 12 bis e ss. L. 3/2012 il seguente

DECRETO

1. La ricorrente [redacted] deducendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento e di volersi avvalere di una delle procedure di cui alla Legge 3/2012, ha chiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 comma IX che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi, individuato dal Tribunale di Campobasso nella dott.ssa Loredana Faccenda, in funzione di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In data 04.08.2021 la ricorrente ha depositato una proposta di piano del consumatore articolato in complessivi nn. 87 mesi dall'omologa così sintetizzabile:

- pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e delle altre spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano quali il compenso per l'advisor ed il difensore;
- pagamento integrale (100%) dei creditori privilegiati;
- pagamento parziale al 50% dei creditori chirografari;
- sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata in favore del creditore chirografario PRESTITALIA.

L'istante ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare.

Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5baa6

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

a) L'esposizione analitica della situazione economica della ricorrente, così sintetizzabile: debiti complessivi per un ammontare pari ad € 62.518,87, derivanti perlopiù dal mutuo contratto per l'edificazione del fabbricato adibito ad uso familiare; totale attività (valore dato dalla somma dei beni mobili ed immobili) per un ammontare pari ad € 39.012,00; reddito mensile da stipendio, quale derivante dal rapporto di lavoro dipendente di Gaudino Anna, per un importo pari a circa € 1.794,94 mensili;
b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: l'occ evidenzia come al momento dell'assunzione delle obbligazioni sussisteva una concreta diligenza della ricorrente e la consapevolezza di poter adempiere agli impegni assunti, potendo la stessa contare anche sul supporto patrimoniale dell'ex coniuge; la sopraggiunta separazione dallo stesso ha tuttavia peggiorato la sua situazione economica a causa della mancata contribuzione del coniuge alle esigenze familiari nonché a causa dell'incremento delle spese per le esigenze di vita e di istruzione dei figli minori (l'occ si esprime nei seguenti termini: "*I sintomi del sovraindebitamento iniziano dopo la separazione dal coniuge Di Lallo Antonio, con il quale la sig.ra Gaudino aveva costruito un progetto di vita familiare anche basato su condivisione delle spese per i bisogni familiari e mutua assistenza sulla base delle capacità reddituali di ciascun coniuge. Proprio in relazione ai bisogni abitativi della famiglia infatti è stato contratto il mutuo ipotecario finalizzato alla costruzione dell'immobile adibito ad abitazione principale, finanziamento per il quale la Ricorrente si è trovata ad accollarsi per intero il pagamento delle rate di rientro. Inoltre, come dichiarato dalla Ricorrente, il coniuge separato è inadempiente agli obblighi di mantenimento disposti con l'accordo di omologa, ed infatti non vi è traccia dai documenti acquisiti, di versamenti in tal senso da parte del coniuge separato. Sicuramente le difficoltà finanziarie si sono acuite negli anni per le modifiche intervenute nel nucleo familiare, da un lato la separazione del coniuge, dall'altro le maggiori spese per le esigenze di vita e di istruzione dei figli minori, fino a determinare lo stato attuale di sovraindebitamento*"). Si è così venuta a creare una situazione di palese sovraindebitamento e di incapacità di adempiere a tutti gli impegni presi che, però, secondo l'occ, non incide in alcun modo sul giudizio di meritevolezza della ricorrente che non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, né ha consapevolmente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
c) l'analisi circa l'evidente situazione di sovraindebitamento della ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente;

Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5baa6

d) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: l'irrisorietà del patrimonio mobiliare e la nuda proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare escludono la pronta liquidabilità dell'attivo, mentre la proposta alternativa di far ricorso allo stipendio di Gaudino Anna è di pronta liquidabilità e garantisce ai creditori un credito liquido ed esigibile con sicurezza di continuità. Inoltre, il piano assicura ai creditori il pagamento di una percentuale di soddisfazione non inferiore a quella che presumibilmente potrebbero ottenere nell'ipotesi di liquidazione.
g) Attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Dopo la fissazione dell'udienza, l'occ ha provveduto alla notifica della proposta di piano e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori della ricorrente.

Con memoria depositata in data 18.10.2021 il creditore Banca di Credito Cooperativo Sangro-Teatina soc. coop. a r.l. ha espresso il proprio assenso al pagamento a carico della mutuataria Gaudino Anna, per l'intero e senza alcuna falcidia, delle somme residue del Mutuo Ipotecario rep. N. 122041673 del 15.06.2007, richiesto dalla Sig.ra Gaudino alla BCC Sangro Teatina di Atessa, ovvero la residua somma di Euro 49.627,06 nel lasso temporale indicato, alla luce del reddito mensile della debitrice e della garanzia reale sull'immobile di primo grado.

All'udienza del 19/10/2021 il giudice, verificata la regolarità della comunicazione ai creditori della proposta di piano del consumatore e del decreto di fissazione udienza, ha riservato la decisione.

2. Il piano proposto da [redacted] può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come la ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5baa6

- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Quanto alla soglia di soddisfacimento proposta per i creditori chirografari, in mancanza di una espressa indicazione normativa relativa ad una soglia minima di soddisfacimento, sulla scorta della documentazione in atti e delle valutazioni espresse dall'occ può fondatamente ritenersi ex art. 12 bis comma 4 L. 3/2012 che la predetta soglia del 50% possa soddisfare i creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Con riguardo alla prevista falcidia, peraltro, va rilevato come la giurisprudenza abbia omologato piani del consumatore con soglie di soddisfacimento dei creditori anche inferiori rispetto a quella garantita nel piano proposto dai coniugi laddove la parte istante sia da ritenersi meritevole - non avendo assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento – ed in considerazione della natura dei debiti contratti, della sua situazione personale evolutasi nel tempo, della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito, dei tempi della sua esecuzione, della sua situazione di dipendente nonché della sua situazione familiare complessa in uno con la volontà di estinguere, sia pure in percentuale, ogni posizione debitoria contratta (cfr. in tal senso, *ex multis,* Tribunale Napoli 11 gennaio 2018).

Per quanto concerne la prevista moratoria ultrannuale dei creditori privilegiati, va evidenziato come la giurisprudenza di legittimità ritenga ormai pacificamente applicabile anche alla proposta del debitore delle procedure minori la moratoria ultrannuale, seppur in assenza di continuità aziendale, ogniqualvolta il debitore permetta al creditore interessato di tutelarsi da questa scelta attraverso l'esercizio del diritto di voto proporzionale al danno ricevuto dal ritardo nel pagamento. Applicando analogicamente un principio già espresso in materia di concordato preventivo liquidatorio, la Suprema Corte di Cassazione estende anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed ai piani del consumatore la moratoria ultrannuale del pagamento dei creditori privilegiati, vincolando però tale eccezione alla circostanza che il creditore privilegiato venga legittimato al voto in proporzione del sacrificio economico derivante dalla dilazione (cfr. in tal senso Cass. ord. Sez. 6, n. 17391 del 20.8.2020: "*Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834-19); (omissis) La dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto un possibile rilievo di convenienza per i creditori; come già affermato da Cass. n. 17834-19, neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per se ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza,*

Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5baa6

notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento"; cfr. altresì, nella giurisprudenza di merito, *ex multis*, Tribunale di Velletri 26 marzo 2021: "*In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori*").

Nel caso di specie, ai creditori privilegiati (Banca di Credito Cooperativo Sangro-Teatina soc. coop. a r.l. e Comune di Campobasso) è stata certamente garantita la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore e, mentre il creditore Banca di Credito Cooperativo Sangro-Teatina soc. coop. a r.l. si è costituito nel giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione nella quale ha espresso formalmente la propria posizione favorevole in ordine al piano proposto dalla ricorrente, nonostante la prevista moratoria, il creditore privilegiato Comune di Campobasso (in relazione al credito da Tari) non ha espresso alcuna posizione, potendo pertanto agevolmente desumersi una posizione favorevole *per facta concludentia*.

Quanto alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, Chi scrive ritiene di poter condividere le valutazioni dell'occ in ordine alla maggiore convenienza della proposta di piano, fondata sul ricorso allo stipendio della ricorrente [redacted] e, quindi, ad un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione della sig.ra Gaudino come insegnante, rispetto all'alternativa liquidatoria, destinata ad essere pregiudicata, oltre che dall'alea e dai tempi delle vendite immobiliari, anche dalla decurtazione di valore fisiologicamente insita nelle procedure di vendita coattiva (e che porta all'aggiudicazione degli immobili per prezzi di sovente prossimi alla soglia del 30-40% del valore di stima).

Va, altresì, rilevato come non osta alla fattibilità del piano la previsione del pagamento in prededuzione della somma dovuta al legale che ha assistito la ricorrente, all'advisor nonché al professionista incaricato quale O.C.C, vista la natura pattizia della previsione e tenuto conto che l'operato degli stessi è risultato evidentemente strumentale all'omologazione del piano del consumatore (cfr. in tal senso Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 11 gennaio 2018).

La fattibilità del piano viene, infine, garantita dalla previsione di una durata temporalmente accettabile, ragionevole e rispettosa dei termini di durata massima della procedura così come delineati nell'elaborazione giurisprudenziale (nello specifico, il piano è articolato in una durata complessiva di 87 mesi, pari a 7 anni e 8 mesi), nonché dalla garanzia offerta ai creditori dal patrimonio della ricorrente nonché dal reddito di lavoro dipendente da struttura pubblica percepito da GAUDINO ANNA.

Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5baa6

3. In punto di meritevolezza, va rilevato come, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis comma III, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Il deposito del "piano del consumatore" previsto dalla Legge n. 3/2012, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla diligenza adoperata dal consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.
La necessità di effettuare un penetrante controllo in punto di meritevolezza si impone alla luce della circostanza che la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, di talchè non può che competere al giudice chiamato ad omologare il piano il giudizio sulla "meritevolezza" del consumatore.
Tale meritevolezza può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore mostri sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa (come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali).
La valutazione di meritevolezza del consumatore è quindi subordinata ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze:

1. che il consumatore debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2. che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell'omologa.
Si può dire senz'altro che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso.
Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio.

Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5baa6

Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona in grado di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso.
Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.
Come posto in rilievo dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, la meritevolezza costituisce un *quid pluris* rispetto all'assenza di atti in frode, di cui si deve fornire prova positiva (dimostrando che, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, redditi e patrimonio facevano ragionevolmente confidare sul poter sempre pagare ogni debito alla sua scadenza, e comunque che la sproporzione dell'esposizione verificatasi è stata causata da eventi non prevedibili e da condotte non colpose): "*nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per piano del consumatore, ai fini del giudizio di meritevolezza del debitore il mancato compimento di atti in frode a nulla rileva.*
*Il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante" (*Tribunale di Udine, 4 gennaio 2017; cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018; Tribunale di Napoli, 11 gennaio 2018).
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'occ, si ritiene di poter escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Ed invero, la ricorrente ha sempre provveduto regolarmente al pagamento delle rate del mutuo (cfr. relazione occ in atti: "*A tale fine sono stati esaminati i dati registrati alle Banche dati consultate dai quali è emerso il pagamento costante delle rate del mutuo dalla data di accensione del mutuo, con un ritardo medio di circa 10 gg rispetto alla naturale scadenza di ciascuna rata fissata al 15 di ciascun mese, mentre il numero massimo di rate scadute non pagate segnalate in ciascun mese del piano di ammortamento è stato mediamente pari a 3; non risultano rate scadute e non pagate*"), non ha subito protesti, non è stata sottoposta a procedure esecutive, né sono emersi elementi che facciano ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.
Peraltro, come attestato dall'occ e suffragato dalla documentazione allegata, la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria è stata causata da una serie di eventi sopravvenuti che la ricorrente ha dovuto affrontare all'esito della non prevedibile separazione dal marito e dal conseguente incremento di spese che la stessa ha dovuto sopportare in via non più condivisa ma esclusiva.

Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5baa6

Il piano del consumatore proposto da [redacted] va pertanto omologato, con conseguente sospensione della cessione del quinto operata sullo stipendio della ricorrente in favore del creditore PRESTITALIA, in conformità all'indirizzo interpretativo secondo cui "*essendo la procedura di sovraindebitamento una procedura concorsuale, il creditore chirografario pignorante il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri, poiché l'esecuzione forzata non è per lui ancora terminata, e non può essere portata ad ulteriore compimento*" (Tribunale Napoli, 11 gennaio 2018).

Come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, invero, in caso di finanziamento il cui rimborso avviene con cessione del quinto dello stipendio (ovvero della pensione), il debitore rimane nella titolarità del quinto non ancora maturato (quindi non ancora ceduto) con la conseguenza che potrà disporre di tale quota al fine di organizzare il piano del consumatore verso i creditori. Il credito ceduto dal lavoratore (ovvero dal pensionato) alla finanziaria è, infatti, credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio (ovvero di pensione) soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio (ovvero la pensione) mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Parma, 28 Febbraio 2021: "*E' meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari*").

Tale impostazione, che appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari.

Letto l'art. 12 bis Legge 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da [redacted]

Dispone la sospensione della cessione del quinto operata sullo stipendio della ricorrente [redacted] in favore del creditore PRESTITALIA.

Dispone che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Campobasso, 28.10.2021

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Napolitano

Depositato in Cancelleria

il 2 - M - 21

IL Funzionario

D.ssa Luigina [illegible]

Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5baa6